



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 124 del 02/10/2023

Oggetto:

Attribuzione incarico professionale all'ex dipendente Avv. Agostino Rosselli, per la definizione delle cause, allo stesso assegnate, pendenti alla data di cessazione del servizio - Autorizzazione alla sottoscrizione del disciplinare di incarico.

L'anno duemilaventitre, il giorno due del mese di ottobre, a partire dalle ore 15.00, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Virginia Milano, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Francesco Alessandro Caruso:

		<i>Presente Assente</i>	
<i>Maria Pia Funaro</i>	<i>Vice Sindaco</i>	-	X
<i>Massimiliano Battaglia</i>	<i>Assessore</i>	X	-
<i>Veronica Buffone</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Damiano Cosimo Covelli</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Francesco De Cicco</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Maria Teresa De Marco</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Giuseppina Rachele Incarnato</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Pasquale Sconosciuto</i>	<i>""</i>	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 144/2023) che si riporta integralmente:

Staff AVVOCATURA COMUNALE

Proponente Virginia Milano (Direttore Staff)

Premesso che:

- l'avv. Agostino Rosselli, già dipendente comunale, è stato collocato in quiescenza dal 01.06.2023;

- con nota a mezzo PEC del 24/07/2023, l'avv. Rosselli ha richiesto di poter collaborare con lo Staff Avvocatura Comunale, in relazione ai giudizi, tutt'ora in corso, per i quali gli è stata conferita, a suo tempo, procura speciale per la costituzione in giudizio dell'Ente;

Visto l'art. 5, c. 9, del D.L. 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, dispone che: *“E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia (...);*

Vista la **“Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione”** avente ad oggetto l' *“Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”*, secondo la quale **“la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014). Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati (...).”**

Dato atto che:

- nella predetta Circolare, viene precisato, in conclusione, che *“il divieto riguarda determinati contratti d'opera intellettuale, ma non gli altri tipi di contratto d'opera. Non è escluso, dunque, il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza (in questo senso la citata deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato). Non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza”*;

- Ai fini del corretto inquadramento dell'espressione *“studio o consulenza”*, soccorre il richiamo, tra le altre pronunce, a quanto statuito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 180 del 6 giugno 2018 che, sul punto, precisa che la questione era stata già affrontata dalla Corte dei Conti lombarda con la deliberazione n. 148 del 2017. In particolare, nella richiamata deliberazione era stata fornita la esemplificazione delle prestazioni che rientrano nella previsione normativa:

- *“studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente”*;

- *“prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi”*;

- *“consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione”*;

- *“studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi”*.

- come precisato dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo delle Campania (CAMPANIA/131/2021/PAR), all'avvocato dell'Ente, posto in quiescenza, spetta, in ogni caso, il diritto alla parte di compenso maturata per l'attività effettivamente svolta fino a quella data, come specificato dall'art. 7 del d.m. nr. 55 del 2014, secondo cui *“Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.”*

Considerato che l'attuale formulazione della disciplina in oggetto consente l'affidamento della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, anche senza ricorrere a procedure comparative, in presenza di validi e comprovati motivi di opportunità;

Precisato, a tal riguardo, che:

- nel corso della sua lunga esperienza professionale alle dipendenze dell'Ente, l'avv. Agostino Rosselli ha dimostrato di essere in possesso di ampie e specifiche competenze che hanno consentito un'utile difesa del Comune di Cosenza, dinanzi tutte le giurisdizioni;

- lo stesso avvocato è stato investito della difesa dell'Ente in rilevanti giudizi che rendono opportuna la continuità dell'attività difensiva del suddetto professionista, in particolare, per quelli per i quali risulta unico procuratore costituito, date le competenze acquisite nel corso degli anni dall'avv. Rosselli;

Ravvisata l'opportunità di confermare all'avv. Agostino Rosselli l'incarico di procuratore e difensore dell'Ente, per le cause per le quali era precedentemente costituito, in costanza del rapporto di dipendente dell'Ente;

Dato atto che la finalità del conferimento del presente incarico è quello di avvalersi della professionalità nonché delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze del suddetto professionista, in condizioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità,

rimanendo nell'alveo della disciplina prima richiamata;

Ritenuto di dover stabilire che l'incarico sarà disciplinato da apposita convenzione;

Precisato, al riguardo, che:

- la determinazione dei compensi professionali, da corrispondere in favore del predetto professionista, sarà disciplinata secondo quanto prescritto dal Regolamento dell'Avvocatura Comunale, agli artt. 10 (Compensi) e 11 (Erogazione dei compensi professionali e ripartizione), con le specificazioni che si rendono opportune in ragione della peculiarità dell'incarico;

- in particolare, il richiamato art.10 del Regolamento dispone:

“1. Gli avvocati dell'Avvocatura hanno diritto alla corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di decisioni ed esiti sostanzialmente favorevoli per il Comune in procedimenti, anche non giurisdizionali, in cui sia costituita l'Avvocatura stessa, nelle misure percentuali stabilite nel successivo articolo 11.

2. Il diritto al compenso spetta, per tutte le cause definite con provvedimenti favorevoli al Comune emessi prima della cessazione dal servizio dell'avvocato per qualsiasi motivo, per tutte le cause trattate in seno all'Avvocatura Comunale.

3. L'avvocato titolare della causa quale patrocinante, conserva il diritto al compenso nella misura di cui al successivo art. 11: a) nel caso in cui, la causa risulti nella fase della decisione e il provvedimento venga depositato in data successiva alla cessazione dal servizio; b) nel caso in cui la parte soccombente condannata al pagamento delle spese di lite provveda al pagamento in periodo successivo; c) nel caso in cui, quale patrocinante, accertata la impossibilità del recupero, l'Ente provveda al pagamento della somma liquidata dal giudice nei limiti di cui alla lettera b) del successivo comma n. 6.

4. Per decisione sostanzialmente favorevole si intende qualsiasi provvedimento che definisca un giudizio, quale, a mero titolo di esempio, sentenze, ordinanze, decreti, lodi, verbali di conciliazione, transazioni, e che rappresenti un indubbio vantaggio per il Comune, anche economico, rispetto alle pretese avversarie.

5. Per esito sostanzialmente favorevole del giudizio si intendono, altresì, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso positivo per il Comune, in virtù di provvedimento che dichiari la improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di giurisdizione, il difetto di competenza, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe che non siano conseguenza di provvedimenti di autotutela.(...)”

- Il successivo art. 11 disciplina, più propriamente, la ripartizione dei compensi disponendo che:

“1. Le somme oggetto di ripartizione sono quelle derivanti dai compensi previsti dalle lettere a) b) c) e d) dell'art. 10:

Le percentuali massime sono così ripartite:

a) 40% delle somme al legale al quale è stata assegnata l'attività contenziosa;

b) 20% al dirigente avvocato coordinatore pro-tempore; il diritto al compenso, nel limite massimo del 20%, spetta al dirigente dell'Avvocatura per le cause risultanti dall'atto ricognitivo, relativamente al periodo in cui lo stesso ha ricoperto il ruolo di coordinatore.

c) 20% agli avvocati iscritti all'albo delle magistrature superiori, nel caso in cui non siano assegnatari della causa;

d) le rimanenti somme verranno ripartite in parti uguali tra agli altri avvocati in servizio (...)"

- La suddetta disciplina regolamentare, dettata con precipuo riguardo al personale dipendente, in servizio all'Avvocatura, necessita, per la sua concreta applicazione nel caso di specie di opportune precisazioni;

- in particolare, deve essere precisato che allo stesso professionista (ex dipendente) dovrà essere riconosciuto il compenso, nel modo che segue:

✓ per le cause nelle quali risulta patrocinatore ed **in relazione all'attività professionale già svolta, in qualità di dipendente-avvocato**, il diritto al compenso nella misura del 40%, - se assegnata in maniera esclusiva e del 20% negli altri casi - in caso di esito favorevole per il Comune, da soddisfarsi, nelle predette percentuali, con il recupero nei confronti della parte soccombente ovvero, in caso di compensazione delle spese, in sede di approvazione dell'annuale atto ricognitivo e di successivo riparto del fondo;

✓ in relazione alla attività professionale successiva al collocamento a riposo e resa dopo l'attribuzione dell'incarico, la determinazione del compenso, deve essere fissata al minimo della tariffa professionale, secondo le norme regolamentari dell'Avvocatura sopra richiamate, da soddisfarsi, sempre nelle suddette percentuali, con il recupero nei confronti della parte soccombente ovvero, in caso di compensazione delle spese, in sede di approvazione dell'annuale atto ricognitivo e di successivo riparto del fondo;

Considerato che, l'attribuzione dell'incarico al dipendente di che trattasi rientra nell'alveo delle prerogative datoriali di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 165/2001 e *ss.mm.ii.*, ragion per cui il conferimento dell'incarico è strettamente funzionale all'interesse dell'amministrazione e non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Ente;

Viste le norme di legge e regolamentari sopraindicate;

Tenuto conto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 6/2014 del 04.12.2014 in tema di interpretazione ed applicazione della succitata disciplina, ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 90/2014 "*serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento dei vertici, di personale in quiescenza, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici*";

Vista la Circolare n. 4/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, integrativa della circolare n. 6/2014 che, relativamente agli incarichi consentiti espressamente dispone che "*gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità e quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico*;

Visto il Regolamento dell'Avvocatura comunale, nel testo vigente

SI PROPONE DI DELIBERARE

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di accogliere la richiesta a mezzo PEC del 24/07/2023 avanzata dall'avv. Agostino

Rosselli, già dipendente di questo Comune di Cosenza, in pensione dal 01/06/2023;

2. Di autorizzare la formalizzazione dell'incarico professionale dell'ex dipendente Avv. Agostino Rosselli, meglio identificato al punto precedente, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, nell'ambito dello Staff Avvocatura Comunale

3. Di disporre che il suddetto incarico sarà espletato secondo le modalità e le condizioni indicate in premessa, da intendersi parte integrante del presente provvedimento, che saranno riportate nel disciplinare d'incarico, con gli adeguamenti che si renderanno opportuni, autorizzando alla relativa sottoscrizione il Dirigente dello Staff Avvocatura Comunale;

4. Di demandare al competente Dirigente dello Staff Avvocatura Comunale, ogni consequenziale adempimento;

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e succ. modificazioni.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Cosenza 28/09/2023

Il Direttore di Staff

F.to Virginia Milano

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di Regolarità Contabile.

Cosenza 02/10/2023

Il Direttore di Settore

F.to Giuseppe Bruno

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di accogliere la richiesta a mezzo pec del 24/07/2023, avanzata dall'avv. Agostino Rosselli, già dipendente di questo Comune di Cosenza, in pensione dal 01/06/2023;

2. Di autorizzare la formalizzazione dell'incarico professionale dell'ex dipendente Avv. Agostino Rosselli, meglio identificato al punto precedente, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della

convenzione, nell'ambito dello Staff Avvocatura Comunale

3. Di disporre che il suddetto incarico sarà espletato secondo le modalità e le condizioni indicate in premessa, da intendersi parte integrante del presente provvedimento, che saranno riportate nel disciplinare d'incarico, con gli adeguamenti che si renderanno opportuni, autorizzando alla relativa sottoscrizione il Dirigente dello *Staff* Avvocatura Comunale;

4. Di demandare al competente Dirigente dello *Staff* Avvocatura Comunale, ogni consequenziale adempimento;

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e succ. modificazioni.

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Francesco Alessandro Caruso

Il Segretario Generale

F.to Virginia Milano



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2023 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. II DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

F.to MATILDE FITTANTE

Cosenza 02/10/2023

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 02/10/2023

F.to VIRGINIA MILANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
